



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALBERTO MARIA BENEDETTI

Seduta del 03/05/2018

Esame del ricorso n. 0042387/2018 del 12/01/2018

proposto da PACI FABRIZIO

nei confronti di 2008 - UNICREDIT BANCA S.P.A. - 3069 - INTESA SANPAOLO S.P.A.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALBERTO MARIA BENEDETTI

Seduta del 03/05/2018

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: in data 19/6/2007 richiedeva una carta di credito all'intermediario I presso un noto ipermercato "con frettolosa compilazione di un modulo contrattuale (senza il rilascio della relativa copia)"; nel corso degli anni ne faceva un uso molto limitato, senza mai ricevere solleciti di pagamento, essendo gli addebiti della carta di credito domiciliati su un conto corrente acceso presso l'intermediario II; alla scadenza della carta di credito originaria, al Cliente veniva inviata una nuova carta in sostituzione, ma il ricorrente "non reputando più opportuno farne uso, non si curava nemmeno della relativa attivazione, convinto in forza di ciò dell'esaurimento del relativo rapporto contrattuale"; in data 12/2/2016, in occasione di una richiesta di finanziamento per l'acquisto di un'autovettura, si vedeva negare l'accesso al credito in quanto segnalato, a sua insaputa, "per una morosità legata ad una carta di credito"; conseguenza del detto diniego è stata la stipula di un finanziamento intestato alla moglie a condizioni ben più onerose (€ 21.311,28 invece di € 19.531,33); in data 11/3/2016, "gli sovveniva il ricordo di tale carta di credito" e chiedeva spiegazioni all'intermediario I, formulando un reclamo con il quale chiedeva l'accesso a una serie di documenti, tra cui il dettaglio dei pagamenti effettuati e di quelli ritenuti mancanti e il preavviso di segnalazione; l'intermediario I rispondeva al reclamo segnalando l'avvenuta cancellazione delle segnalazioni negative, ma eludeva la domanda riguardante il dettaglio dei pagamenti mancanti e il preavviso di



segnalazione; in conseguenza di ciò, il ricorrente si rivolgeva al Garante della Privacy chiedendo e ottenendo di accedere agli estratti conto degli insoluti, ma non al preavviso di segnalazione “su cui [l’intermediario I] ha sapientemente sfumato ogni attenzione”; il ricorrente rileva pertanto di essersi ritrovato segnalato per degli insoluti di pochi euro per mese (per i quali era previsto l’addebito sul conto presso l’intermediario II, “di cui si fa valere analogo responsabilità in tale procedura”) e senza alcuna previa sollecitazione “che lo mettesse in grado di capire cosa stava succedendo ed evitare la rovinosa segnalazione”; la condotta dell’intermediario I sarebbe gravemente colposa e in violazione degli artt. 1176 e 1375 c.c.; rispetto alla condotta dell’intermediario II, segnala che il suo conto corrente non è mai stato “in territorio negativo” e pertanto tale intermediario avrebbe dovuto eseguire i pagamenti relativi agli addebiti della carta nei confronti dell’intermediario I; peraltro, avverte come la segnalazione sia stata determinata dal mancato pagamento da parte dell’intermediario II, il quale dovrebbe essere tenuto a giustificare tale mancata esecuzione del contratto: in capo all’intermediario II sarebbe da ascrivere una responsabilità per inadempimento ex art. 1218 c.c.; il danno patrimoniale sarebbe quantificabile in € 1.779,84 (il delta tra il finanziamento stipulato e quello negato); con riguardo al danno non patrimoniale ha invocato la giurisprudenza dell’Arbitro, che stabilirebbe in € 2.500,00 “un parametro risarcitorio coerente con la fattispecie”; a sostegno della quantificazione del danno non patrimoniale ha indicato, “oltre al mancato recapito del preavviso, anche lo spregiudicato ricorso alla segnalazione, senza alcun discernimento circa la modestissima entità del credito da tutelare, credito peraltro tutt’altro che dovuto come dimostra la frettolosa rinuncia operata prudenzialmente ... [dall’intermediario I] per mettere a tacere la vertenza e coprire il proprio illecito operato”.

Nelle controdeduzioni, l’intermediario I: ha precisato che il ricorrente, con lettera datata 11/3/2016, contestava il rapporto contrattuale relativo alla carta di credito in essere, disconoscendone l’apertura e chiedeva, ai sensi dell’art. 7 Cod. Privacy, di accedere ad una serie di dati tra cui il preavviso di segnalazione e le forme con cui lo stesso era stato portato a sua conoscenza; ha riferito di non aver “rinvenuto copia” della “lettera raccomandata a comprova dell’avvenuta comunicazione” e per questo, a titolo cautelativo, cancellava con effetto retroattivo le segnalazioni in capo al ricorrente; ha evidenziato che il contratto di carta di credito era stato stipulato in data 19/6/2007 con una differente società e che parte resistente, in forza di un contratto di cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco del 24/6/2011, aveva acquistato dalla predetta società un portafogli di carte di credito, tra cui quella intestata al ricorrente; ha segnalato di aver inviato al ricorrente la nuova carta di credito emessa da parte resistente, con l’elenco delle condizioni economiche applicate (all. 2 alle ctd); ha rilevato che, successivamente, con cadenza annuale, inviava i documenti di sintesi della carta previsti dalla normativa di trasparenza (all. 3 alle ctd); ha specificato che, sia nel contratto originario che nelle comunicazioni inviate in seguito era previsto un costo annuale di € 5,00 oltre alle spese per l’invio degli estratti conto; ha riferito di aver inviato all’indirizzo del ricorrente, a far tempo dal luglio 2015, gli estratti conto della carta che presentava, anche se di modico ammontare, un saldo a debito il quale derivava dall’addebito della quota annua prevista e delle spese per l’invio degli estratti conto; ha sostenuto che, sul piano sostanziale, le segnalazioni risultano legittimamente effettuate in considerazione del saldo a debito della carta revolving; ha affermato, sotto il profilo procedurale, di aver agito in buona fede e, appena constatato “il mancato recupero dell’avviso”, di aver provveduto sollecitamente alla cancellazione delle segnalazioni nonché alla revoca della carta, con rinuncia inoltre al recupero dell’importo risultante a debito; ha concluso, in riferimento al danno patrimoniale, che non è stata fornita la prova del fatto che la mancata concessione del finanziamento sia derivata solo ed esclusivamente dalla segnalazione eseguita dalla banca resistente, anche in



considerazione dell'esiguità degli importi segnalati; ha sostenuto che risulta non condivisibile la quantificazione del danno effettuata dal ricorrente, che fa derivare la somma richiesta dal differenziale di due finanziamenti con caratteristiche, importi e soggetti finanziatori e finanziati diversi e pertanto non comparabili; ha contestato la debenza delle spese legali.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario II: ha sottolineato come venga imputata esclusivamente la mancata registrazione nel conto corrente intestato al ricorrente dei flussi di pagamento (RID) generati dall'utilizzo della carta di credito rilasciata dall'intermediario I; ha ricordato che il ricorrente, in data 19/6/2007, ha stipulato presso un supermercato un contratto relativo ad una carta di credito, con addebito tramite RID su conto corrente acceso presso un intermediario cui è subentrata l'odierna parte resistente; ha specificato che l'intermediario I, dopo aver acquisito un portafoglio di carte di credito, tra cui quella in contestazione, ha trasmesso la nuova carta con le relative condizioni economiche all'indirizzo del ricorrente ed ha attivato, in data 18/1/2011, un nuovo RID sempre con addebito sul conto corrente acceso presso la parte resistente; ha spiegato che, nel mese di gennaio 2013, l'intermediario II ha regolarmente trasmesso l'estratto conto al 31/12/2012, correttamente recapitato al destinatario in data 21/1/2013: unito all'estratto conto era presente una comunicazione avente ad oggetto "Servizio RID – estinzione delle autorizzazioni inattive" che informava il correntista che le domiciliazioni RID in essere a partire dal 1/4/2010 e che non avessero generato addebiti nel periodo compreso tra tale data e il 31/3/2013 sarebbero state estinte con decorrenza 31/3/2013; ha riferito di aver conseguentemente revocato la delega RID attivata dall'intermediario I in data 18/11/2011 e riferita alla carta di credito in contestazione: detta carta non aveva generato alcun addebito nel periodo 1/4/2010-31/3/2013; ha affermato come l'intervento si sia reso necessario in quanto l'intermediario II si è reso conto che – nella quasi totalità dei casi – le autorizzazioni RID, prive di movimentazione per un tempo così lungo sussistono solo perché esse non sono state revocate; ha evidenziato che a far data dal mese di agosto 2015 l'intermediario I ha inviato al ricorrente gli estratti conto relativi alla carta di credito in cui era riportato un debito complessivo di € 5,61, che fin dal mese di settembre 2015 risultava insoluto in quanto l'autorizzazione RID non era più attiva a far data dal 3/11/2014; ha rilevato come il ricorrente abbia dichiarato di non aver mai rilasciato alcuna nuova autorizzazione relativa alla carta "non reputando più opportuno farne uso" ed ha anche contestato il rapporto contrattuale sorto con il rinnovo automatico della carta, disconoscendone formalmente gli addebiti: conseguentemente parrebbe indubbio che il ricorrente non intendesse ricevere alcun addebito relativo alla carta emessa dall'intermediario I; ha sostenuto che non si può pertanto imputare all'intermediario II il mancato addebito di un RID che lo stesso correntista disconosce; ha affermato che non si può provare che il finanziamento sia stato negato per ragioni relative alle segnalazioni effettuate all'intermediario I e che il finanziamento concesso e quello negato non sarebbero comparabili; ha sottolineato come l'intermediario I avrebbe con immediatezza cancellato ogni segnalazione negativa riferita al ricorrente già ad aprile 2016, riducendo al minimo il periodo di sussistenza della segnalazione stessa; ha sostenuto la mancata prova del danno patrimoniale; ha contestato la debenza delle spese legali.

Il ricorrente domanda il "risarcimento del danno di € 2.500,00 o diversa misura meglio vista di giustizia in coerenza con le decisioni di tale ABF e il rimborso spese legali per questo ricorso", da liquidare in via equitativa".

L'intermediario I e l'intermediario II hanno chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO



Occorre evidenziare, in via preliminare, che l'intermediario I non ha dimostrato l'invio e la ricezione del preavviso di segnalazione; non essendo stato allegato alle controdeduzioni, è possibile ritenere che il preavviso non sia stato nemmeno confezionato.

Tale comportamento rappresenta una sicura violazione di quanto previsto dall'art. 125 TUB con la conseguenza che la segnalazione deve certamente ritenersi illegittima.

L'intermediario II afferma di aver inviato un preavviso a parte ricorrente, ma non allega prove idonee a dimostrare l'invio e la ricezione del medesimo.

Parte ricorrente domanda il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali; la domanda può essere accolta, stante l'accertata illegittimità della segnalazione, avvenuta in violazione dei parametri di legge.

Per quanto riguarda la determinazione del *quantum* dei danni patrimoniali e non patrimoniali, occorre tenere in considerazione che parte ricorrente ha fornito elementi tali da far ritenere che l'illegittima segnalazione, nel periodo durante il quale si è protratta, ha determinato conseguenze patrimoniali pregiudizievoli (il mancato accoglimento di una richiesta di credito) il cui importo non è precisamente determinabile, ma che può, in ogni caso, essere tenuto in considerazione nella complessiva determinazione equitativa dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti da parte ricorrente a seguito della riconosciuta illegittima segnalazione. Parimenti va tenuta in considerazione, soprattutto sotto il profilo del danno non patrimoniale, l'accertata esiguità dell'importo del debito segnalato (Euro 5,61) che moltiplica l'effetto dannoso e attesta, dal punto di vista della responsabilità degli intermediari, la estrema gravità del fatto dannoso: parte ricorrente, infatti, ha patito una lesione di un proprio diritto costituzionalmente garantito per un debito sostanzialmente irrisorio che certamente avrebbe agevolmente ripianato se fosse stata informata, come era nel suo buon diritto, dell'imminenza della segnalazione. Questi elementi giustificano la liquidazione del danno nella misura di € 500,00.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che gli intermediari corrispondano alla parte ricorrente la somma di € 500,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che gli intermediari corrispondano in solido alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

L'Arbitro Bancario Finanziario ha dunque riconosciuto **due principi importanti: il primo**, come da normativa e giurisprudenza consolidata, **è che la segnalazione va sempre preceduta da un preavviso ricettizio** che deve essere dunque dimostrato in caso di contenzioso (spesso le banche omettono il preavviso per raccomandata per chiare ragioni di risparmio, anche su queste spese minime); **il secondo principio**, a mio avviso molto importante nell'ottica della tutela del consumatore, **è che tale condotta è stata definita gravissima, alla luce del modestissimo insoluto**, che dalle banche non è stato affatto considerato calpestando il consumatore ed anche il buon senso.